

Un passaporto digitale racconterà la vita dei prodotti

Monitoraggio. Con il Qr code o codice Rfid si conosceranno informazioni su composizione, impronta di carbonio, riparabilità e filiera produttiva. Previste sanzioni come il divieto di immissione in commercio

Le regole

1

IL REGISTRO Dal 19 luglio

Operativo entro il 19 luglio 2026: la Commissione istituisce il Registro contenente gli identificativi univoci dei Dpp, accessibile anche alle Dogane

2

IL CODICE SUL PRODOTTO Supporto fisico

Codice bidimensionale (QR Code o RFID) apposto sul prodotto o sull'imballaggio; consente la scansione immediata per accedere alle informazioni

3

LE INFORMAZIONI La tracciabilità

Composizione dei materiali; impronta di carbonio (carbon footprint); riparabilità; riciclabilità; istruzioni di smaltimento; operatori della filiera produttiva

4

L'AGGIORNAMENTO Ciclo di vita

Il Dpp accompagna il prodotto dalla fabbricazione fino al riciclo, aggiornandosi ad ogni riparazione, ricondizionamento e cambio di proprietà oli; telefoni cellulari; tablet



il consumatore accederà a dati verificabili come composizione, riparabilità o smaltimento

**Alessandro Mastromatteo
Gaetana Rota
Benedetto Santacroce**

Tracciatura completa del ciclo di vita dei prodotti fabbricati nell'Unione europea e di quelli importati: attraverso il Passaporto digitale di prodotto (Dpp), per il quale entro il 19 luglio prossimo dovrebbe diventare operativo un apposito Registro europeo contenente gli identificativi univoci dei Dpp, le informazioni di prodotto, di componenti e di materiali verranno rese disponibili ad utenti ed autorità di controllo, comprese le Dogane. Una vera e propria radiografia di ogni singolo prodotto che impegnerà tutti coloro che lo vogliono commercializzare a verificare e aggiornare ad ogni passaggio le informazioni apposte sulle relative confezioni. Quindi non una radiografia statica, ma un certificato dinamico e partecipativo, in cui tutti collaborano. Per i più indolenti, dietro l'angolo, sanzioni e restrizioni rese effettive per il controllo concentrico effettuato dalle autorità e dai consumatori, entrambi interessati ad evitare l'espansione di vendite, che sia in termini di sicurezza, di sofisticazione, di salute e di inquinamento, risulterebbero a rischio. Ogni pro-

dotto fisico, immesso sul mercato, dovrà essere accompagnato da un codice bidimensionale, ad esempio un Qr Code o un Rfid, apposto direttamente sul bene o sull'imballaggio, permettendo così, attraverso una semplice scansione, di accedere ad informazioni specifiche quali composizione dei materiali, impronta di carbonio (carbon footprint), riparabilità, riciclabilità, istruzioni di smaltimento e operatori coinvolti nella filiera. In questo modo, si garantisce al consumatore la possibilità di scegliere in maniera consapevole, permettendo allo stesso tempo alle imprese di gestire filiere produttive più trasparenti, accedendo ai dati tecnici per la manutenzione ed il ricondizionamento dei prodotti stessi. Scansionando il codice apposto su un capo di abbigliamento, su un elettrodomestico o su una batteria, il consumatore avrà così accesso ad una serie di dati standardizzati e verificabili quanto alla composizione e all'origine dei materiali, alla disponibilità di pezzi di ricambio, alle modalità di smaltimento dei prodotti. Il Dpp segue, infatti, il prodotto per tutta la sua vita in maniera attiva, aggiornandosi ad ogni passaggio di riparazione, ricondizionamento, cambio di proprietà, accompagnando il prodotto sino al riciclo. Il Dpp consentirà infine alle autorità doganali di effettuare controlli automatici dei prodotti importati verificandone esistenza e autenticità, migliorando così efficienza ed efficacia dei controlli di vigilanza

del mercato interno. La responsabilità per la creazione e l'accuratezza del Dpp spetta a chi immette il prodotto sul mercato unionale, e quindi a tutti gli operatori economici che intervengono quali il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, il rivenditore e il fornitore di servizi di evasione degli ordini. La mancanza di un Dpp obbligatorio, non rispettando le decorrenze previste, comporta peraltro il divieto di immettere legalmente il prodotto sul mercato e potenziali ritiri dal commercio dello stesso, oltre che l'applicazione di sanzioni amministrative demandate agli Stati membri attraverso apposite norme nazionali di attuazione. Il sistema, inoltre, sarà costantemente monitorato alla Commissione europea attraverso un portale Web e un apposito registro. La progressività dell'avvio dell'obbligo di utilizzo del Dpp è stata calendarizzata dalla Commissione europea: mentre nel corso del 2026 interessa prodotti quali ferro e acciaio, oltre che batterie industriali, vedrà l'ampliamento già nel 2027 ai prodotti del settore tessile, pneumatici ed alluminio; nel 2028



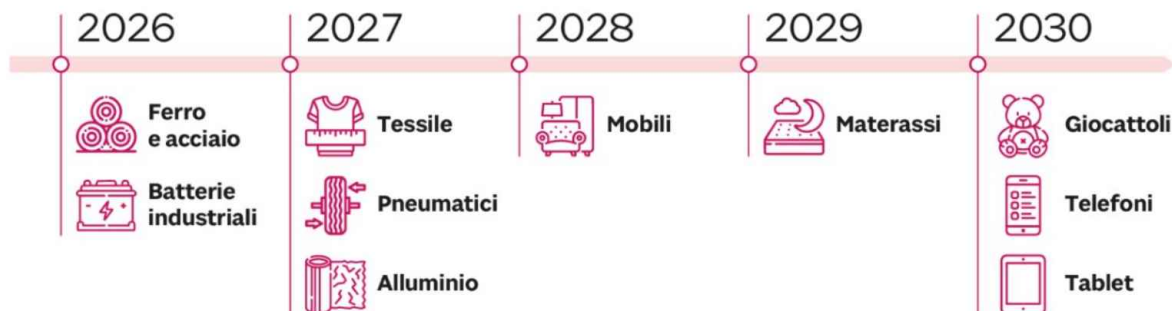
ai mobili, nel 2029 ai materassi, mentre dal 2030 a giocattoli, telefoni e tablet. Anche se la piena realizzazione del progetto si avrà a regime tra qualche anno, si ritiene importante sottolineare che gli operatori e i consulenti dovrebbe-

ro, tuttavia, avviare quanto prima una mappatura dei dati di prodotto e un adeguamento dei sistemi informativi, tenuto conto dei tempi lunghi di raccolta delle informazioni lungo la supply chain.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno strumento dinamico con i dati sul ciclo di vita dei beni

Un'entrata in vigore graduale



Controlli doganali più stringenti sull'e-commerce

Dal 1° novembre

Tracciabilità obbligatoria con nuovi codici alfanumerici (Pid)

Identificatori di prodotto: la nuova frontiera dei controlli doganali Ue. A partire dal 1° novembre 2026 le imprese che operano nelle vendite a distanza di beni importati nell'Unione europea dovranno integrare nelle loro procedure una novità fondamentale: in virtù di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2026/382, sarà infatti obbligatorio comunicare alle autorità doganali i cosiddetti identificatori di prodotto (PID - Product identifiers). Dal primo luglio effettuare l'adempimento è già possibile su base volontaria per quelle aziende che vogliono anticipare i tempi.

La comunicazione in parola trae origine dalla stessa norma che ha già introdotto una trasformazione radicale nel commercio transfrontaliero, eliminando la franchigia doganale per le spedizioni fino a 150 euro e sostituendola con un dazio fisso di 3 euro

per singolo articolo.

I Pid non rappresentano una novità assoluta dal punto di vista tecnico, essendo codici alfanumerici già utilizzati dagli operatori per il monitoraggio dei magazzini e la gestione logistica. Tuttavia, la vera rivoluzione risiede nella loro trasmissione sistematica alle dogane durante l'importazione.

Esattamente quanto avviene negli Usa a partire dall'8 luglio scorso in relazione ad una lista di circa 600 prodotti che gli esportatori (anche) italiani dovranno ora comunicare preventivamente alla *Customs and border protection* (Cbp) con riguardo al contenuto dei certificati di conformità (tra cui appunto il Pid) richiesti dalla *Consumer product safety commission* americana. La finalità di tali "nuove" procedure è chiaramente connessa alla sicurezza dei prodotti che attraversano le frontiere.

Come chiarito dalla *Guidance Ue* del 2 giugno 2026, anche per l'adempimento unionale l'obiettivo è fornire alle autorità strumenti di tracciabilità granulare lungo l'intera catena di fornitura. Grazie ai Pid, le dogane potranno identificare i prodotti non conformi ed estendere l'esito di un singolo controllo a tutti gli articoli caratterizzati da un

rischio analogo, trasformando questi codici in una chiave di analisi trasversale che moltiplica l'efficacia delle verifiche senza gravare ulteriormente sulle risorse umane.

Il sistema si articola su tre specifiche categorie di identificatori: il primo, *M-Pid* (*Merchant product identifier*), assegnato dal venditore, marketplace o piattaforma. Questo codice identifica univocamente l'articolo nel contesto del sito di vendita, obbligatorio in ogni circostanza. Un secondo tipo, *Ns-Pid* (*Non-standardised manufacturer product identifier*), è attribuito dal produttore secondo criteri interni per la tracciabilità di filiera. Anche questo codice è sempre obbligatorio. Infine, un terzo tipo, *S-Pid* (*Standardised manufacturer product identifier*), basato su standard internazionali riconosciuti (come Ean o Isbn), va comunicato solo se già esistente, prevedendo altrimenti l'uso di un codice di "eccezione".

Le informazioni sono legate alla sicurezza delle merci. Già operative per l'export verso gli Usa

La conformità al nuovo dettato non riguarda solo la presenza del codice, ma anche la sua pertinenza: è obbligatorio privilegiare l'identificatore che massimizza l'efficacia del controllo. La responsabilità dal punto di vista operativo risulta, quindi, distribuita: le piattaforme gestiscono il M-Pid, i produttori garantiscono Ns-Pid e S-Pid, mentre i dichiaranti doganali (titolari IOSS o rappresentanti indiretti) effettuano la comunicazione formale tramite i nuovi codici documento Taric (C127, C128, C129 e Yo81 in caso di eccezione).

Questo ulteriore tassello di riforma strettamente connesso alla tracciabilità dei prodotti si inserisce in una visione di lungo periodo che culminerà nel luglio 2028 con la piena operatività del nuovo Codice doganale dell'Unione e dell'*Eu customs data hub*. In tale scenario, i Pid apriranno la strada al Passaporto digitale del prodotto (DPP) previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781 sull'ecodesign, rendendo la trasparenza informativa un pilastro strutturale della circolazione delle merci nel mercato unico.

—**Al.M.**

G.Ro.

B. San.

© RIPRODUZIONE RISERVATA